

LAVORO E PREVIDENZA

Qualche altra considerazione sul lavoro sportivo dilettantistico

di Guido Martinelli

Nell'attesa che il Consiglio Nazionale del **Coni** si esprima in merito alla individuazione delle **mansioni sportive** il cui esercizio costituisce **collaborazione coordinata e continuativa**, sia nei confronti delle **società lucrative** che **non**, ai sensi di quanto indicato dall'[articolo 1, comma 358, L. 205/2017](#) (lo dovrebbe fare nel consiglio nazionale già convocato per **luglio**), il dibattito si è focalizzato sugli **adempimenti** conseguenti a detto inquadramento (**comunicazione al centro per l'impiego, cedolino paga e iscrizione nel libro unico del lavoro**), trascurando altri aspetti, a mio avviso altrettanto gravi di conseguenze per il mondo dello sport.

L'analisi dimostra l'estrema **difficoltà** a disciplinare, secondo le regole dell'ermeneutica del diritto del lavoro, una **realtà complessa** come quella **sportiva**.

In via preliminare credo si debba analizzare se il combinato disposto di cui al citato [comma 358](#) e al successivo [359](#) costituisca o meno una sorta di "**presunzione**" per l'inquadramento di queste forme di collaborazione quali "**co.co.co.**". La risposta, purtroppo, appare negativa. Deve essere qui ricordato il **noto principio di indisponibilità della prestazione di lavoro subordinato** – affermato dalla **Corte costituzionale** in due note pronunce degli anni '90 e più recentemente ribadito dal giudice delle leggi ([Corte Costituzionale n. 77 del 13.05.2015](#)) – alla cui stregua **non è comunque consentito al legislatore "negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato"**, come ad esempio l'[articolo 36 Cost.](#) in tema di **equa retribuzione**.

Questo comporta l'opportunità di rivalutare, anche ai fini **sportivi**, l'istituto della **certificazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa** di carattere sportivo (**articolo 2, comma 3, D.Lgs. 81/2015**: *«le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1»*)

Come giustamente rilevato dai Proff. Zoli e Martelloni in un contributo che sarà pubblicato nel numero di giugno della rivista "**Associazioni e sport**", **trova applicazione** ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, istaurati sia con società lucrative che non, la **L. 81/2017** recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (**il c.d. Jobs act del lavoro autonomo**).

In particolare, **rilevano** le seguenti previsioni:

- [articolo 3, comma 1, L. 81/2017](#) (*“Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni del contratto** o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di **recedere da esso senza congruo preavviso** nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento”*);
- [articolo 8, comma 4, L. 81/2017](#) in materia di **congedi parentali** e, altresì, gli [articoli 13 e 14](#) in materia di, **malattia, infortunio, gravidanza** (articolo 14: *“La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente **non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro**, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane **sospesa**, senza diritto al corrispettivo, per un **periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare**, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente...*”).

Si pongono a questo punto una serie di **ulteriori interrogativi**. Come dovranno essere inquadrati le **collaborazioni occasionali poste in essere dalle società sportive lucrative**? Rientreranno anch'esse nel novero di quelle ritenute **collaborazioni coordinate e continuative** di cui all'[articolo 50 Tuir](#) o potranno essere disciplinate dall'[articolo 67, comma 1, lett. l\), Tuir](#) godendo, pertanto, della **non rilevanza ai fini contributivi** fino a cinquemila euro di corrispettivo?

Il **pagamento dei premi gara**, che per le non lucrative sono equiparati ai compensi e, pertanto, presumibilmente qualificabili *ex lege* quali co.co.co., **per le lucrative potranno rientrare tra quelli previsti dall'[articolo 30 D.P.R. 600/1973](#) con applicazione di ritenuta a titolo di imposta?**

Va infine evidenziato come tutta la disciplina sulle prestazioni sportive di cui alla **Legge di Bilancio 2018** fa riferimento esclusivamente alle **associazioni e società sportive dilettantistiche**, lucrative e non. Qui si pone il problema dell'inquadramento delle medesime prestazioni sportive in favore del **Coni**, delle **Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva**, sia a livello centrale che territoriale. E, in aggiunta, dubbi sorgono con riferimento all'**applicabilità della disciplina delle non lucrative** o meno.

Viene in soccorso, come possibile soluzione, la norma che prevede che: *“Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni si applica quanto previsto dall'[articolo 67, comma 1, lettera m\)](#), secondo periodo, del **testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'[articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni](#)”. ([articolo 35, comma 6, D.L. 207/2008](#), convertito dalla **L. 14/2009**).*

Si ritiene, pertanto, in via interpretativa, che **la disciplina indicata per le collaborazioni sportive**

in favore delle non lucrative, **sia applicabile anche nei confronti di Coni, Federazioni ed enti di promozione.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

